

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1113

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STRADELLA, PATRIA

Norme per la cessione a titolo oneroso alla provincia di Alessandria del compendio di proprietà dello Stato denominato « ex-Cittadella », sito nel comune di Alessandria

Presentata il 28 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il compendio « ex-Cittadella » sito nel comune di Alessandria è un imponente complesso, come si evince dai dati sottoindicati:

denominazione esatta: Opera Cittadella;

superficie complessiva di ettari: 47.83.40;

partita del nuovo catasto edilizio urbano n. 20546 - foglio 34 di complessivi ettari 7.38.90;

al nuovo catasto terreni partita 27001 del foglio 34 di ettari 40.44.50.

Tutto ciò è in uso governativo al Ministero della difesa ed è classificato tra i

beni di demanio pubblico, ramo storico-artistico (provvedimento 16 maggio 1974 del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089).

Il complesso è stato costruito tra il 1728 e il 1860 e costituisce uno dei più rilevanti esempi di fortificazione militare europea. Concepita come « una città nella città », comprende numerosi casermaggi ed edifici, spazi destinati ai servizi, piazze alberate. Da anni praticamente semi-dismesso dall'amministrazione militare (che l'ha attualmente in uso), ha visto diminuire sempre più il ruolo di deposito militare. L'intero compendio è sottoposto a vincolo storico-artistico (può essere ceduto esclusivamente ad enti pubblici ter-

ritoriali) e si presenta attualmente in discreto stato di manutenzione. ritoriali) e si presenta attualmente in discreto stato di manutenzione.

La sua cessione a titolo oneroso alla provincia di Alessandria, come contemplato da questa proposta di legge, verrebbe pertanto a configurare una serie di utilità, qui brevemente richiamate.

Il suo carattere di « quartiere », proprio dell'insediamento militare, fornisce uno spazio ben definito in zona adiacente a quella del centro urbano, ragionevolmente vicina alla stazione ferroviaria e in grado di servire tutta l'area piemontese; non una « cattedrale nel deserto », ma un'area integrata nel tessuto cittadino e tuttavia capace di una sua autonoma configurazione. In essa diviene realizzabile un polo multifunzionale comprensivo, data l'elevata quantità e qualità degli spazi dispo-

nibili, di servizi diversi: istituzionali, culturali e sociali.

La cessione in esame, infine, consentirebbe il restauro e la conservazione-riuso del bene secondo criteri e obiettivi di salvaguardia del patrimonio storico-artistico nazionale.

Di qui la struttura di questa proposta di legge, che è volta, nei primi due articoli, a precisare l'oggetto e la destinazione della cessione; nell'articolo 3 a definire il prezzo di cessione, secondo i valori in comune commercio determinati dal competente ufficio tecnico erariale (la Cassa depositi e prestiti concederà, a tal fine, apposito mutuo); e infine, all'articolo 4, a contemplare la risoluzione del negozio entro dieci anni dalla notifica dell'approvazione del contratto di cessione, in caso di mancata utilizzazione conforme agli scopi della cessione medesima.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la cessione a titolo oneroso alla amministrazione provinciale di Alessandria dell'immobile di proprietà dello Stato denominato « ex Cittadella », sito nel comune di Alessandria.

ART. 2.

1. L'immobile ceduto ai sensi dell'articolo 1 deve essere destinato alla realizzazione di un polo multifunzionale per servizi istituzionali, culturali, universitari e sociali.

ART. 3.

1. La cessione alla amministrazione provinciale di Alessandria dell'immobile di cui all'articolo 1 è effettuata sulla base del valore che sarà attribuito all'immobile stesso dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria.

2. La Cassa depositi e prestiti concede, al fine di cui al comma 1, apposito mutuo anche per il finanziamento delle opere di ristrutturazione necessarie e consentite.

ART. 4.

1. L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, deve contemplare la risoluzione del contratto, *ipso iure*, in caso di mancata utilizzazione per gli scopi di cui all'articolo 2, entro il termine di dieci anni decorrenti dalla data di notifica dell'approvazione del contratto stesso.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009460